

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Mauro Cicchelli, **Componenti aggiunti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl), Società FC CROTONE Srl - (nota n. 110/1296 pf11-12 SP/blp del 5.7.2012).

Il deferimento

Con atto del 6 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Giovanni Vrenna, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Crotone FC Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Crotone FC Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Nei termini consentiti i deferiti hanno depositato le rispettive memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Vrenna, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Giovanni Vrenna, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale la Commissione deve rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, merita accoglimento.

La Società Crotone FC Srl, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 85, lettera B), paragrafo VII, delle N.O.I.F., alla scadenza del termine del 15 maggio 2012 non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012, nonché relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011.

La circostanza di cui sopra è ampiamente provata dal “Memorandum riepilogativo” (allegato n. 2 del fascicolo d'ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la Co.Vi.So.C., nella riunione del 13 giugno 2012, ha riscontrato che la Società Crotone FC Srl, nel termine del 15 maggio 2012, non aveva provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012; nel corso della medesima riunione la Co.Vi.So.C. ha inoltre riscontrato il permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011.

Le deduzioni contenute nelle memorie difensive dai soggetti deferiti non possono trovare accoglimento.

Difatti la ritardata comunicazione alla Co.Vi.So.C. della documentazione attestante il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals non può in alcun modo configurarsi come una “*mera irregolarità formale e non certamente sostanziale*”, come sostenuto dai deferiti nelle rispettive difese.

Di contro la ritardata comunicazione di cui sopra integra a tutti gli effetti l'inosservanza di un adempimento ritenuto inderogabile da parte della normativa federale.

Per quanto riguarda le sanzioni, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Giovanni Vrenna.

Infligge a carico della Società Crotone FC Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013.

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), PIETRO D'ORONZO (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa - (nota n. 111/1295 pf11-12 SP/blp del 5.7.2012).

Il deferimento

Con atto del 5 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Francesco Vinella, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, e il Sig. Pietro D'Oronzo, procuratore speciale e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società AS Bari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

Nei termini consentiti i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro ascritto, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Francesco Vinella, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, l'inibizione per mesi 4 (quattro); b) al Sig. Pietro D'Oronzo, procuratore speciale e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, l'inibizione per mesi 4 (quattro); c) alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nel campionato 2012/2013.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti, delle prove raccolte dalla Procura federale e di quanto contenuto nella memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti la Commissione rileva quanto segue.

Preliminarmente, va segnalata la circostanza per cui nessuna responsabilità disciplinare possa essere riconosciuta in capo al Sig. Pietro D'Oronzo. Quest'ultimo, infatti, non è mai stato titolare del potere di rappresentanza generale della Società AS Bari Spa, atteso e considerato che la procura speciale conferitagli in data 16 aprile 2011 dall'Amministratore unico e Legale rappresentante del sodalizio pugliese, Dott. Francesco Vinella, era espressamente limitata ai rapporti in ambito sportivo, con espressa esclusione degli atti di natura amministrativa che competevano in via esclusiva all'Amministratore unico.

Nel merito, si rileva che la Società AS Bari Spa, contrariamente a quanto previsto dalla normativa federale e in particolare dall'art. 85 delle NOIF, lettera B), paragrafo VII), non ha documentato alla scadenza del termine del 15 maggio 2012 il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012.

Sul punto assume valore probatorio assoluto il “Memorandum riepilogativo” (allegato n. 2 del fascicolo d’ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l’effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la CoViSoc nella riunione del 13 giugno 2012 ha appurato la circostanza per cui la Società AS Bari Spa non ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012.

La stessa difesa fatta pervenire dai soggetti deferiti contiene una espressa ammissione atteso che, nella memoria sopra richiamata, i deferiti *“intendono riconoscere la responsabilità ad essi contestata sulla base del disposto dell’art. 85, lett. B), par. VII, delle N.O.I.F., in relazione all’art. 4, co. 1, e 10, co. 3, del CGS, quanto al mancato pagamento delle ritenute I.r.p.e.f. e relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le sole mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012 e dei contributi Enpals relativi alle sole mensilità di febbraio e marzo 2012”*.

La Procura federale ha anche contestato il mancato pagamento dei contributi Enpals relativi alla mensilità di gennaio 2012.

In argomento, la Società AS Bari Spa ha sostenuto che la propria posizione contributiva nei confronti dell’Enpals risulterebbe conforme alle previsioni di legge fino a tutto il mese di gennaio 2012: tale affermazione, però, non risponde al vero.

Difatti la dichiarazione dell’Enpals – Ufficio di Bari, depositata come allegato n. 4 alla memoria difensiva, chiarisce sul punto che la Società AS Bari Spa *“è in regola con la contribuzione previdenziale dovuta a questo Ente per il periodo da maggio 2011 a dicembre 2011”*.

Per quanto riguarda il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011 i deferiti sostengono che le stesse *“sono state oggetto di concessione di dilazione da parte dell’Ente impositore, Agenzia delle Entrate di Bari, nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 85, lett. B, par. VII delle NOIF che recita: in caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società devono documentare altresì l’avvenuta regolarizzazione degli stessi”*.

Risulta dagli atti che effettivamente la Società AS Bari s.p.a. ha ottenuto in data 4 maggio 2012 dall’Agenzia delle entrate di Bari un provvedimento che ammetteva la Società stessa alla dilazione dei pagamenti relativi ai due trimestri dell’anno 2011 in questione (doc. n. 3 produzione difensiva della Società deferita). Ne deriva che, limitatamente a detta parte del deferimento, alla Società non può essere riconosciuta alcuna responsabilità disciplinare.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Francesco Vinella l’inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013.

Proscioglie il Sig. Pietro D’Oronzo da ogni addebito.

(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GABELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano

1906 Srl), GIOVANNI COVINO (Presidente del Collegio sindacale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl - (nota n. 137/1289 pf11-12 SP/blp del 6.7.2012).

Con atto del 9 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Claudio Gabellini, Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, CGS per avere sottoscritto alla CoViSoC in data 15 maggio 2012 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2012, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Sig. Giovanni Covino, Presidente del Collegio Sindacale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, CGS per avere sottoscritto alla CoViSoC in data 15 maggio 2012 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2012, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale nonché del proprio Presidente del Collegio Sindacale.

Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata depositata dai soggetti deferiti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Claudio Gabellini, Giovanni Covino e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Claudio Gabellini, Giovanni Covino e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Gabellini, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Giovanni Covino, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e l'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Claudio Gabellini, l'inibizione per mesi 2 (due);*
- al Sig. Giovanni Covino, l'inibizione per giorni 40 (quaranta);*
- alla Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e l'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO INVERNIZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Spa), Società CALCIO LECCO 1912 Spa ▪ (nota n. 138/1286 pf11-12 SP/blp del 6.7.2012).

Il deferimento

Con atto del 9 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sergio Invernizzi, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società Calcio Lecco 1912 Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento totale degli emolumenti relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2012, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Calcio Lecco 1912 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata versata in atti dai soggetti deferiti.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro ascritto con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Sergio Invernizzi, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Spa, l'inibizione per mesi 2 (due); b) alla Società Calcio Lecco 1912 Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013.

Motivi della decisione

Valutata la documentazione in atti e preso atto delle prove raccolte dalla Procura Federale, anche alla luce del comportamento processuale dei deferiti i quali non hanno ritenuto opportuno depositare memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

La Società Calcio Lecco 1912 Spa, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF non ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al

pagamento degli emolumenti delle mensilità febbraio e marzo 2012 dovuti ai propri tesserati.

Sul punto assume valore probatorio assoluto il "Memorandum riepilogativo" (allegato n. 2 del fascicolo d'ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l'effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la CoViSoC, nella riunione del 13 giugno 2012, ha riscontrato che la Società Calcio Lecco 1912 Spa non ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2012.

Per quanto riguarda le sanzioni, tenuto anche conto del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 2 (due) a carico del Sig. Sergio Invernizzi;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 a carico della Società Calcio Lecco 1912 Spa.

(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl - (nota n. 216/1287 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).

Il deferimento

A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl (all'epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per mancato per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett. C), paragrafo V, NOIF, ovvero per non aver documentato, alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012.

Ne è seguita l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al proprio Legale rappresentante pro tempore, ovvero al Sig. Giorgio Zanon, anch'egli parimenti sottoposto al procedimento disciplinare de quo.

Nei termini assegnati esclusivamente l'AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, nonché il difensore della Società deferita.

Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Zanon;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico dell'AS Casale Calcio Srl.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al Sig. Zanon e, per esso, all'AS Casale Calcio Srl risultino comprovate per tabulas

e, peraltro, anche pacificamente ammesse dalla compagine societari deferita, per cui ogni eventuale altra considerazione in merito si rivelerebbe ultronea.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga a carico del Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e a carico dell'AS Casale Calcio Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.

(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 217/1282 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).

Il deferimento

A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl (all'epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett C), paragrafo VI, punto 1), NOIF, ovvero per non aver depositato, alla scadenza del termine perentorio del 31 maggio 2012 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31 marzo 2012.

Di qui, dunque, l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al proprio Legale rappresentante pro tempore, Sig. Giorgio Zanon, anch'egli parimenti sottoposto procedimento disciplinare de quo.

Nei termini assegnati esclusivamente l'AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna la Società AS Casale Calcio Srl tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società AS Casale Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società AS Casale Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.600,00 (€ seimilaseicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Zanon.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 1 (uno) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Zanon.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al Sig. Zanon risultino comprovate per tabulas. Pertanto, la responsabilità disciplinare di quest'ultimo emerge pacificamente, per cui ogni eventuale altra considerazione in merito si rivelerebbe ultronea.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 6.600,00 (€ seimilaseicento/00) alla Società AS Casale Calcio Srl.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga al Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 218/1284 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).

Il deferimento

A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl (all'epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett C), paragrafo IV, NOIF, ovvero per aver utilizzato un conto corrente non dedicato ai fini dell'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012.

Ne è seguita l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria in liquidazione, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) e, in particolare, al proprio Legale rappresentante pro tempore, Sig. Giorgio Zanon, anch'egli parimenti sottoposto al procedimento disciplinare de quo.

Nei termini assegnati esclusivamente l'AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, nonché il difensore della Società deferita.

Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico del Sig. Giorgio Zanon;
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico dell'AS Casale Calcio Srl.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al Sig. Zanon e, per esso, all'AS. Casale Calcio Srl, sussistano integralmente.

Al riguardo, gli assunti difensivi dispiegati dall'AS Casale Calcio Srl, essenzialmente orientati a giustificare gli addebiti disciplinari de quibus sulla base di un contegno tenuto in termini di “sostanziale” correttezza, in buona fede e, in ogni caso, dettato da una causa di forza maggiore, non risultano rilevanti ai fini esimenti.

È pacifico come i fatti oggetto di indagine debbano ritenersi comprovati per tabulas, in ragione degli accertamenti effettuati dalla Deloitte & Touche Spa, sostanzialmente non contestati dall'AS Casale Calcio Srl, ma di cui la medesima compagine societaria fornisce un'interpretazione non condivisibile, soprattutto nella misura in cui essa tende ad affievolire la portata del dato formale della disposizione regolamentare violata.

In tema, questa Commissione disciplinare nazionale ha già avuto modo di chiarire, in occasione dell'esame di fattispecie analoghe a quella che ci occupa, che l'addebito contestato non può essere minimamente considerato quale mera irregolarità formale costituendo, piuttosto, vero e proprio inadempimento rispetto alla disciplina regolamentare domestica, la cui integrale osservanza è inderogabile e non è suscettibili di alcuna diversa interpretazione.

Ora, è indubbio che l'art. 85 NOIF imponga il ricorso a specifiche modalità di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, così come è parimenti incontestabile che, in relazione agli adempimenti finanziari relativi alla s.s. 2011/2012 (ai quali, appunto, deve essere ricondotto il pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati relativamente alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012), l'AS Casale Calcio Srl avrebbe dovuto e potuto diligentemente tener conto di quanto espressamente prescritto in seno al CU FIGC n. 158/A del 29 aprile 2011 - c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2011/2012- e, in particolare, al Titolo I, par. III, lett. C, n. 8) in ordine agli “Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico”; ebbene, detta disposizione prescriveva che le Società associate alla Lega Pro avrebbero dovuto “depositare presso la CoViSoC, anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla Società, accesi presso una o più banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS relativi e di altri contributi”.

Ne discende che la compagine societaria deferita, in una prospettiva lungimirante, ai fini specifici, avrebbe opportunamente agito indicando, oltre al corrente dedicato principale, per così dire, anche uno più distinti conti correnti alternativi (ad esempio, il conto corrente non dedicato utilizzato e oggetto di contestazione), per ciò stesso evitando di incorrere nella odierna violazione disciplinare a essa ascritta. Ne deriva che si rivela del tutto incongruente il richiamo operato dalla difesa dell'AS Casale Calcio Srl al CU FIGC n. 121/A del 4 giugno 2010 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2010/2011), sia in

quanto in ogni caso temporalmente non riferibile alla commissione delle violazioni contestate (relative agli adempimenti prescritti per la s.s. 2011/2012) sia in ragione del fatto che proprio il richiamato CU FIGC n. 158/A del 29 aprile 2011 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2011/2012), offrendo alle Società sportive interessate l'opportunità di indicare anche uno o più conti correnti dedicati alternativi a quello principale, ha innovato, per così dire, la materia, di certo in termini di maggior favore.

Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga a carico del Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) e all'AS Casale Calcio Srl quella dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONETI (Amministratore e Legale rappresentante della Società AC Perugia Calcio Srl), MASSIMILIANO SANTOPADRE (Amministratore e Legale rappresentante della Società AC Perugia Calcio Srl), SERGIO MALPIEDI (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 209/1290 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).

Il deferimento

A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC con nota del 18/06/2012, il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AC Perugia Calcio Srl la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF, ovvero per non aver documentato, alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012, il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di marzo 2012.

Ne è seguita l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) e, in particolare, ai propri Amministratori e legali rappresentanti pro-tempore, Sig. Giovanni Moneti e Sig. Massimiliano Santopadre, nonché al Sig. Sergio Malpiedi, Presidente del Collegio Sindacale, tutti parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna i Signori Giovanni Moneti, Massimiliano Santopadre e Sergio Malpiedi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Giovanni Moneti, Massimiliano Santopadre e Sergio Malpiedi, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Moneti, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Massimiliano Santopadre, sanzione dell'inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); pena base

per il Sig. Sergio Malpiedi, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore della Società deferita.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi della compagine societaria sottoposta all'odierno procedimento disciplinare, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico dell'AC Perugia Calcio Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte all'AC Perugia Calcio Srl sussistano integralmente.

Le argomentazioni difensive della Società deferita, al fine di giustificare, in qualche modo, la "mancata documentazione", alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012, dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti dall'AC Perugia Calcio Srl ai propri tesserati per la sola mensilità di marzo 2012, non possono trovare accoglimento.

In particolare, non assumono rilevanza né il richiamo operato in ordine all'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della legislazione ordinaria (art. 18 Tuir), né l'individuazione di un'asserita antinomia (con particolare riferimento ai termini di adempimento perentoriamente stabiliti) tra la vecchia e la nuova formulazione (in vigore dal 1 luglio 2012) del testo dell'art. 85 NOIF; senza considerare, sempre ai fini esimenti, come nemmeno la prospettazione degli addebiti contestati quali mere irregolarità formali e non sostanziali si riveli, per costante orientamento giurisprudenziale domestico di settore, di qualsivoglia pregio.

Invero, al riguardo, in termini generali, la fattispecie che ci occupa offre l'occasione per ribadire, anche e soprattutto alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza federale, che l'autonomia riconosciuta e tipica degli ordinamenti settoriali (nel caso di specie, l'ordinamento sportivo calcistico) rispetto a quello generale, favorisce, in seno a ciascuno

di essi, l'autodeterminazione di specifici criteri che ne disciplinano la relativa organizzazione sotto numerosi profili, tra i quali, evidentemente, anche quello normativo-regolamentare.

In tal prospettiva, si realizza e si perfeziona un ampio e doveroso presidio nei riguardi di un sistema di valori e di particolari fini che l'ordinamento di settore medesimo ha inteso eleggere al momento della sua costituzione e che l'ordinamento generale, peraltro, alla luce del riconoscimento dell'autonomia del primo, ha oltremodo ampiamente condiviso.

Pertanto, l'ordinamento sportivo, legittimato a individuare autonomamente le condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva al medesimo e, in via strumentale, a predisporre i mezzi e le forme di tutela nell'ipotesi in cui dette condotte emergano, non é, né può essere, obbligatoriamente permeabile a qualsivoglia disposizione dettata dall'ordinamento generale astrattamente applicabile alla fattispecie concreta.

In definitiva, avuto specifico riguardo al caso di specie, la violazione disciplinare ascritta nei riguardi dell'AC Perugia Calcio Srl, lungi, peraltro - come già osservato - dal rivelarsi di natura meramente formale (il dato formale di qualsivoglia disposizione regolamentare domestica assume sempre valore dirimente), di contro si palesa in tutta la sua evidenza e rilevanza sotto il profilo sostanziale. Per tale ragione essa è meritevole di essere sanzionata.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione di giorni 40 (quaranta) per Giovanni Moneti;

inibizione di giorni 60 (quaranta) per Massimiliano Santopadre;

inibizione di giorni 40 (quaranta) per Sergio Malpiedi.

Infligge alla Società AC Perugia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2103.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il giorno 18 settembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete